

Dlgs 116/2020 di recepimento del "Pacchetto economia circolare" Ue - Chiarimenti sulle modifiche al Dlgs 152/2006 - Rifiuti urbani - Edili - Sanitari - Da manutenzione - Abbandonati - Sfalci e potature - Deposito temporaneo - Registro di carico e scarico - Microraccolta - Formulario di trasporto

Termina, con questo ultimo contributo tecnico, l'aggiornamento sul tema rifiuti ed economia circolare. Sono riportati gli articoli modificati dall'emanazione della **Circolare 14 maggio 2021, n. 51657** circa i chiarimenti richiesti sulla base delle criticità presentate dal D.Lgs. 116/2020.

Articolo 190, comma 4 del D. Lgs. 152/2006

Con riferimento alla previsione di semplificazione introdotta all'articolo 190, comma 4 e riferita ad alcune categorie di attività si chiede di chiarire quali siano i documenti contabili, con analoghe funzioni, necessari per beneficiare della facoltà riconosciuta ai sensi del citato articolo 190, comma 4 o se sia possibile continuare ad utilizzare le evidenze documentali ritenute valide ai sensi della previgente disciplina contenuta all'articolo 190, comma 8 del Dlgs 152/2006.

L'articolo 190, comma 4 del decreto legislativo n.152 del 2006, dispone che: *"I soggetti e le organizzazioni di cui agli articoli 221, comma 3, lettere a) e c), 223, 224, 228, 233, 234 e 236, possono adempiere all'obbligo di cui al comma 1 tramite i documenti contabili, con analoghe funzioni, tenuti ai sensi delle vigenti normative"*. L'articolo 190, comma 8 nella previgente versione, disponeva: *"Sono esonerati dall'obbligo di cui al comma 1, le organizzazioni di cui articoli 221, comma 3, lettere a) e c), 223, 224, 228, 233, 234, 235 e 236 a condizione che dispongano di evidenze documentali o contabili con analoghe funzioni e fermi restando gli adempimenti documentali e contabili a carico dei predetti soggetti dalle vigenti normative"*.

Articolo 190, comma 6 del D. Lgs. 152/2006

Con riferimento alla previsione di semplificazione introdotta all'articolo 190, comma 6 e riferita ad alcune categorie di attività si chiede di chiarire:

- se a seguito dell'entrata in vigore dell'articolo 190, comma 6, rimanga comunque applicabile l'articolo 69 della legge n.221 del 2015;
- se, con riferimento alla sostituzione della comunicazione MUD con la conservazione ordinata dei formulari di identificazione del rifiuto, la semplificazione sia riferita solo alle imprese agricole o anche alle altre categorie di soggetti elencati.

Articolo 193, comma 4 del D. Lgs. 152/2006

Con riferimento all'articolo 193, comma 4, del decreto legislativo n.152 del 2006, si chiede di chiarire:

- se, ai fini dell'esonero della responsabilità per il produttore che riceve, via PEC, la quarta copia del formulario, sia indispensabile la (successiva) trasmissione dell'originale cartaceo;
- se una posta elettronica non certificata sia sufficiente ai fini dell'esonero delle responsabilità;
- a quali obblighi debba sottostare il Produttore dei rifiuti in merito alla gestione della quarta copia del formulario di identificazione dei rifiuti, inoltrata via PEC;
- se sia obbligatorio che la quarta copia del formulario di identificazione dei rifiuti sia firmato digitalmente.

Articolo 193, comma 14 del D. Lgs. 152/2006

Con riferimento alla previsione di cui all'articolo 193, comma 14 in materia di micro raccolta si chiede di chiarire:

- come vadano computate le 48 ore previste dalla disposizione
- come vadano registrate o annotate le tappe intermedie.

Articolo 193, comma 18, del D. Lgs. 152/2006

In relazione all'articolo 193, comma 18 del DLgs n.152 del 2006, che introduce alcune disposizioni sul deposito ed il trasporto dei rifiuti derivanti da assistenza sanitaria, si chiede di chiarire se l'abrogazione dell'articolo 266, comma 4, riferito alle attività di manutenzione e di assistenza sanitaria, faccia venire meno l'applicabilità della disciplina di cui all'articolo 4 del Decreto del

Presidente della Repubblica 15 luglio 2003, n. 254 che consente di considerare come luogo di produzione dei rifiuti sanitari le strutture sanitarie nel caso in cui l'attività del personale sanitario sia svolta all'esterno delle stesse.

Articolo 193, comma 19, del D. Lgs. 152/2006

In considerazione della previsione introdotta dal nuovo comma 19 dell'art. 193 del codice ambientale che stabilisce che *“i rifiuti derivanti da attività di manutenzione e piccoli interventi edili, ivi incluse le attività di cui alla legge 25 gennaio 1994, n. 82, si considerano prodotti presso l'unità locale, sede o domicilio del soggetto che svolge tali attività”* e che *“Nel caso di quantitativi limitati che non giustificano l'allestimento di un deposito dove è svolta l'attività, il trasporto dal luogo di effettiva produzione alla sede, in alternativa al formulario di identificazione, è accompagnato dal documento di trasporto (DDT) attestante il luogo di effettiva produzione, tipologia e quantità dei materiali, indicando il numero di colli o una stima del peso o volume, il luogo di destinazione”*, si chiede di chiarire se:

- ci siano indicazioni o parametri per definire il concetto di “piccoli interventi edili”;
- ci sia un criterio dimensionale per il concetto di *“quantitativi limitati che non giustificano l'allestimento di un deposito”* previsto dal secondo periodo dell'articolo 193, comma 19;
- nei casi indicati primo periodo del comma 19 sia corretto ritenere che il trasporto dal luogo di produzione reale al luogo di produzione fittizio debba -anche solo opportunamente- avvenire con il formulario di identificazione;
- in tutti i casi dell'art. 193, comma 19 sia corretto ritenere che occorra -per il trasporto- il requisito dell'iscrizione all'Albo.

Articolo 230, comma 5, del D. Lgs. 152/2006

Con riferimento alla previsione di cui all'articolo 230, comma 5, relativo ai rifiuti provenienti dalle attività di pulizia manutentiva delle reti fognarie si chiede di chiarire se il regime dell'articolo 230, comma 5 possa essere esteso all'ipotesi di pulizia manutentiva delle "fosse settiche" o di singoli bagni chimici.

Articolo 258, del D. Lgs. 152/2006

Con riferimento alle previsioni di cui all'articolo 258, commi 9 e 13, che individuano alcune ipotesi di riduzione o di esclusione delle sanzioni amministrative applicabili in materia di tracciabilità dei rifiuti, si chiede di chiarire:

- quali dati contenuti nella documentazione in materia di rifiuti (MUD, formulari e registri di carico e scarico) possono dirsi *“rilevanti ai fini della tracciabilità”* e quali non lo siano;
- in che cosa consistono le *“violazioni formali”*, cui si riferisce il medesimo comma 13, relativamente alla disciplina della documentazione in materia di rifiuti (MUD, formulari e registri di carico e scarico).

- quali siano i “*dati rilevanti ai fini della tracciabilità di tipo seriale*”;
- quando debba applicarsi il comma 13, ultimo periodo e quando, invece, la disciplina del cumulo formale-illecito continuato di cui al comma 9;
- se la disciplina contenuta nell’articolo 258, comma 9 sia speciale rispetto alla previsione generale di cui all’art. 8, comma 1, della legge n. 689 del 1981.